



COMUNICATO UFFICIALE N.108

108/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 23 Ottobre 2014, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI – Presidente;
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO; Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;
Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA;Avv.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO;
Componenti; Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Alessio DINARO/S.C.VALLEE D'AOSTE S.r.l.

Con reclamo del 30/6/2014 il sig. Alessio DINARO, premesso di aver concluso con la S.C. VALLEE D'AOSTE S.r.l. un accordo economico per la stagione sportiva 2013-2014 per l'importo complessivo di €. 7.500,00 e di aver percepito acconti per €. 3.000,00, richiedeva la condanna al pagamento del residuo importo di €. 3.000,00 relativo alle mensilità maturate alla data di presentazione del ricorso. La Società si costituiva nei termini, contestando la fondatezza della pretesa azionata, rilevando che a far data dal 23/3/2014, a seguito di un litigio con il direttore sportivo della stessa, il calciatore, aveva cessato di allenarsi richiedendo il rilascio del nulla osta per svolgere attività sportiva con altra Società.

Risulta, inoltre, che dei fatti relativi all'episodio tra il calciatore ed il dirigente della società, è stato interessata la Procura Federale F.I.G.C. con apertura di un fascicolo Prot.907/PF 2013/14.

Appare, pertanto, necessario disporre la sospensione del presente procedimento sull'assorbente rilievo che le valutazioni e conseguenti statuizioni della Procura Federale F.I.G.C. dispiegano efficacia sulla decisione del presente reclamo, inerendo la posizione del tesserato nell'ambito della società di appartenenza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dispone la sospensione del presente reclamo fino alla definizione del procedimento instaurato presso la Procura Federale F.I.G.C.

Richiede alla Procura Federale F.I.G.C.di poter avere notizie in merito all'esito del procedimento in atto appena conclusa la propria competenza.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Liberato RUSSO/POL.ARZACHENA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/05/2014 il sig.Liberato RUSSO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.ARZACHENA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 3.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €.1.400,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.2.100,00.

Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della racc.A.R. invata alla società e l'attestazione del versamento di €.100,00 quale tassa reclamo, giusto quanto previsto dall'art. 25 bis del Regolamento L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Liberato RUSSO nei confronti della Società POL.ARZACHENA. Si precisa che il suddetto reclamo, non potrà più essere ripresentato, in quanto i termini ultimi per la presentazione relativi alla Stagione Sportiva 2012/13 sono scaduti il 30 Giugno 2014.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Guglielmo AMENDOLA/U.S.PALESTRINA 1919 S.S. A.R.L.D. già SAN BASILIO PALESTRINA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 27/06/2014 il sig. Guglielmo AMENDOLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.PALESTRINA 1919 S.S. A.R.L.D. già SAN BASILIO PALESTRINA, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per € 2.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 3.500,00. Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della racc.A.R. invata alla società giusto quanto previsto dall'art. 25 bis del Regolamento L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara inammissibile per violazione dell'art. 25 bis del Regolamento L.N.D. il ricorso presentato dal Sig. Guglielmo AMENDOLA nei confronti della Società U.S.PALESTRINA 1919 A.S. A.R.L.D. già SAN BASILIO PALESTRINA. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata. Si precisa che il suddetto reclamo, non potrà più essere ripresentato, in quanto il termine ultimo per la presentazione relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 è scaduto il 30 Giugno 2014.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale DI LULLO/A.S.D. BOJANO CALCIO

Con reclamo del 7/3/2014 Pasquale Di Lullo esponeva di aver concluso un accordo economico con la A.S.D. Boiano Calcio per la stagione sportiva 2013-2014 prevedente un compenso di complessivi €. 7.500,00 e concludeva chiedendo il pagamento dell'importo di €. 3.000,00. Questa Commissione, con decisione del 20/5/2014 dichiarava la sospensione-interruzione del procedimento per sopraggiunta dichiarazione di inattività della società A.S.D. Boiano Calcio. La C.V.E., con decisione del 9/7/2014, annullava la pronuncia di prime cure sul rilievo che il provvedimento del C.U. n. 108 del 4/4/2014 del Dipartimento Interregionale si rea limitato a disporre l'esclusione della società dal campionato di serie D per l'anno 2014-2015, dovendosi, per l'effetto, escludere che tale esclusione comportasse, altresì, l'interruzione dell'affiliazione della società, sussistente solo a seguito di un formale provvedimento di revoca del Presidente Federale. Discende dalle superiori considerazioni che risulta accertato il credito del ricorrente risultando prodotto l'accordo economico concluso dal calciatore e non risultando, in difetto di costituzione della società, fatti modificativi e/o estintivi del credito della controparte.

P.Q.M.

La Commissione Accordi economici presso la L.N.D.dichiara accertato il credito di Pasquale Di Lullo nei confronti della A.S.D. Bojano Calcio nell'importo di €. 3.000,00.

Ordina la restituzione al ricorrente della tassa di reclamo Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro RAPINO/A.S.D.MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/07/2014 il sig.Alessandro RAPINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.MANFREDONIA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

Si rileva preliminarmente che in data 12/10/2014 la Società faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso,corredata di copia del documento personale di riconoscimento

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo MONTI/A.S.D.MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/07/2014 il sig.Vincenzo MONTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.MANFREDONIA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig.Vincenzo MONTI della somma di €.9.000,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore LEO/N.F.C.ORLANDINA A.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/08/2014 il sig.Salvatore LEO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società N.F.C.ORLANDINA A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €1.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.100,00 La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società N.F.C.ORLANDINA A.S.D. al pagamento in favore del sig.Salvatore LEO della somma di €1.100,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Michele CARRELLO/A.S.D.DUE TORRI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 30/07/2014 il sig.Michele CARRELLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DUE TORRI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €4.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.700,00 La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.DUE TORRI al pagamento in favore del sig.Michele CARRELLO della somma di €2.700,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe Alessandro CRESCIBENE/A.S.D.DUE TORRI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/08/2014 il sig.Giuseppe Alessandro CRESCIBENE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DUE TORRI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.2.100,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.650,00 maturata fino al mese dicembre 2013, in quanto poi trasferito ad altra squadra. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.DUE TORRI al pagamento in favore del sig.Giuseppe Alesssandro CRESCIBENE della somma di €.2.650,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo PRINCIGALLI/ A.S.D. N. SANTA MARIA MOLE MARINO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/07/2014 il sig.Lorenzo PRINCIGALLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.N.SANTA MARIA MOLE MARINO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.500,00 maturata fino al mese di dicembre 2013, in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.N.SANTA MARIA MOLE MARINO al pagamento in favore del sig.Lorenzo PRINCIGALLI della

somma di €1.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11)RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso TAVERNA/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/08/2014 il sig.Tommaso TAVERNA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €2.100,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.900,00.La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig.Tommaso TAVERNA della somma di €3.900,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12)RICORSO DEL CALCIATORE Luca IANNELLI/G.S.D.RAPALLOBOGLIASCO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/09/2014 il sig.Luca IANNELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società G.S.D.RAPALLOBOGLIASCO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €4.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.700,00.

Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della racc.A.R. inviata alla società giusto quanto previsto dall'art. 25 bis del Regolamento L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara inammissibile per violazione dell'art.25 bis del Regolamento L.N.D. il ricorso presentato dal Sig.Luca IANNELLI nei confronti della Società G.S.D.RAPALLOBOGLIASCO.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

13)RICORSO DEL CALCIATORE Daniele Settembrino BASILE/A.S.D.COMPR.MONTALTO UFFUGO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/08/2014 il sig.Daniele Settembrino BASILE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.COMPRESORIO MONTALTO UFFUGO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.3.650,00,richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.350,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.COMPRESORIO MONTALTO UFFUGO al pagamento in favore del sig.Daniele Settembrino BASILE della somma di €.6.350,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14)RICORSO DEL CALCIATORE Fabrizio DE LUCA/A.C.ISOLA LIRI S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/08/2014 il sig.Fabrizio DE LUCA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.ISOLA LIRI S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.2.600,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.400,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C. ISOLA LIRI S.r.l. al pagamento in favore del sig.Fabrizio DE LUCA della somma di €.1.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15)RICORSO DELLA CALCIATRICE Patrizia PANICO/A.S.D.TORRES FEMMINILE SASSARI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/08/2014 la sig.na Patrizia PANICO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.TORRES FEMMINILE SASSARI, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.17.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di non aver percepito alcuna rata,richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.TORRES FEMMINILE SASSARI al pagamento in favore della sig.na Patrizia PANICO della somma di €.17.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16)RICORSO DEL CALCIATORE Leandro PARRELLA/A.S.D.SANTHIA' CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/09/2014 il sig.Leandro PARRELLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SANTHIA' CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.1.100,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.400,00. La Società in data 14/10/2014 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, ma fuori termine previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.SANTHIA' CALCIO al pagamento in favore del sig.Leandro PARRELLA della somma di €.4.400,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17)RICORSO DEL CALCIATORE Marco BOLLETTA/A.D.VOLUNTAS CALCIO SPOLETO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/10/2013 il sig.Marco BOLLETTA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.D.VOLUNTAS CALCIO SPOLETO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.2.250,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.250,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.D.VOLUNTAS CALCIO SPOLETO al pagamento in favore del sig.Marco BOLLETTA della somma di €.2.250,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro CRISTAUDO/A.S.D.DERUTA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/07/2014 il sig.Alessandro CRISTAUDO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DERUTA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.400,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.DERUTA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Alessandro CRISTAUDO della somma di €.1.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19)RICORSO DEL CALCIATORE Stefano MARINAI/A.S.D.FORCOLI 1921 VALDERA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/09/2014 il sig.Stefano MARINAI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FORCOLI 1921 VALDERA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.1.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.600,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.FORCOLI 1921 VALDERA al pagamento in favore del sig.Stefano MARINAI della somma di €.600,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

20)RICORSO DEL CALCIATORE Luca MONTI/S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/08/2014 il sig.Luca MONTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.21.333,99 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.14.400,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.933,99. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l. al pagamento in favore del sig.Luca MONTI della somma di €.6.933,99. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

21)RICORSO DEL CALCIATORE Antonio STENDARDO/S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/08/2014 il sig.Antonio STENDARDO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.20,000,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.5.822,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l. al pagamento in favore del sig.Antonio STENDARDO della somma di €.5.822,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

22)RICORSO DEL CALCIATORE Fabrizio PRATOLINO/S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/08/2014 il sig.Fabrizio PRATOLINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.2.620,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.880,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l. al pagamento in favore del sig.Fabrizio PRATOLINO della somma di €.880,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

23)RICORSO DEL CALCIATORE Simone DEL MESTRE/S.S.D. UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/08/2014 il sig.Simone DEL MESTRE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.793,80 relativamente alla

Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €8.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.793,80. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l. al pagamento in favore del sig.Simone DEL MESTRE della somma di €2.793,80. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F

24)RICORSO DEL CALCIATORE Nicola PIMAZZONI/S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/09/2014 il sig.Nicola PIMAZZONI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €20.657,60 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €5.164,40. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l. al pagamento in favore del sig.Nicola PIMAZZONI della somma di €5.164,40. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F

25)RICORSO DEL CALCIATORE Matteo CIPRACCA/S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/08/2014 il sig.Matteo CIPRACCA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €13.428,85 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €9.600,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.828,85. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in

atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l. al pagamento in favore del sig. Matteo CIPRACCA della somma di €.3.828,85. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

26) RICORSO DEL CALCIATORE Alberto CADORIN/S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 29/08/2014 il sig. Alberto CADORIN si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.1.375,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.825,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l. al pagamento in favore del sig. Alberto CADORIN della somma di €.825,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

27) RICORSO DEL CALCIATORE Massimiliano SESSOLO/S.S.D.UNIONE TRIESTINA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 22/08/2014 il sig. Massimiliano SESSOLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.21.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.822,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione

prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l. al pagamento in favore del sig.Massimiliano SESSOLO della somma di €4.822,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

28)RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso BERTONI/S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/08/2014 il sig.Tommaso BERTONI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €2400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €600,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l. al pagamento in favore del sig.Tommaso BERTONI della somma di €600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Avv.Fabio Galli

Il Segretario Generale
Dott.Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.
Rag.Felice BELLOLI